

Sent. N° 1761/2018  
R. G. N° 204/2014

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Roma - Sezione Lavoro e Previdenza

composta dai signori magistrati:

PERRA dr.ssa Flavia – Presidente

CONTE dr. Alfredo - Consigliere

COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.

nell'udienza di discussione del 2 maggio 2018, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 204 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2014

TRA

\_\_\_\_\_, con gli avv.ti Mario Baldassarri e Alba Giordano

appellante

E

ASL ROMA 1, con l'avv. Antonio Vallebona

appellata

NONCHE'

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, con l'avv. Francesca M. Granata

appellata

OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 12363/2013 del 8.11.2013.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come dai rispettivi atti introduttivi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di appello ritualmente notificate \_\_\_\_\_ ha censurato la sentenza del Tribunale di Roma che ha respinto la propria domanda di ricevere una integrazione alla indennità premio di servizio che sarebbe stata corrisposta in misura insufficiente dall'INPS all'atto della propria cessazione dal servizio il 14.8.2011.

Ha infatti esposto di avere prestato servizio \_\_\_\_\_ della ASL ROMA 1 (all'epoca Roma A), pure appellata, e di avere diretto la U.O.C. "Affari Legali" della stessa ASL dal 1.8.2008 alla cessazione del 14.8.2011.

Secondo l'art. 7, comma 3, del CCNL 2008-2009, ai fini della liquidazione della indennità premio di servizio va considerata la "retribuzione di posizione minima contrattuale", rideterminata a decorrere dal 1.1.2009 in euro 15.315,82, pacificamente corrisposti dalla ASL; la quale però non la avrebbe indicata nella corretta misura nel modello PA04 che ha trasmesso all'INPDAP (oggi confluito nell'INPS), ove è indicata la somma ben minore di euro 7.096,30, con la conseguenza che la ricorrente avrebbe ricevuto minori euro 15.781,32 a titolo di indennità premio di servizio.

Il giudice di prime cure, a detta dell'appellante, ha rigettato il ricorso erroneamente ritenendo che ella intendesse includere nella retribuzione di posizione minima contrattuale anche la retribuzione variabile aziendale, che invece pacificamente non si deve computare nel calcolo dell'indennità premio di servizio; ed avrebbe citato a sostegno una risposta dell'ARAN che si riferisce ad altra normativa contrattuale.

L'INPS si è costituito anche in questa fase per sostenere di avere liquidato quanto risultante dal prospetto PA04 inviatogli dalla ASL e di non avere la discrezionalità per stabilire alcunché di diverso.

Anche la ASL Roma 1 si è costituita e ha chiesto di rigettare l'appello: la somma liquidata a titolo di indennità premio di servizio è quella corretta, come ritenuto dal Tribunale che ha correttamente ricostruito l'evoluzione della nomenclatura delle diverse voci retributive nel passaggio da un contratto collettivo all'altro, concludendo che, pur essendo il modello PA04 non aggiornato alla classificazione vigente all'epoca, il totale indicato fosse esatto e coincidente con le tabelle in vigore, che ha allegato.

All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Va premesso che entrambe le parti appellate sono passivamente legittimate rispetto alla pretesa dell'appellante, in quanto essa si sostanzia anche nella condanna dell'ente erogatore (ormai divenuto l'INPS) alla erogazione delle conseguenti differenze a titolo di indennità premio di servizio.

L'appello va poi accolto.

Va in primo luogo rilevato che il giudice e le parti appellate richiamano nelle rispettive argomentazioni il solo CCNL del 2005, precedente a quello del 2009 che si deve considerare per dirimere la controversia.

In effetti, il modello PA04 in atti riporta le voci retributive ormai oggetto di riforma e in alcuna parte si legge la somma complessiva di euro 15.315,82 che è quella effettivamente

indicata nel CCNL del 2008-2009 quale quella spettante per il dirigente di U.O.C. a titolo di retribuzione di posizione minima contrattuale, unica rilevante ai fini del calcolo della indennità richiesta.

La stessa ASL, nel presente grado di giudizio, quantifica in somma minore tale retribuzione conformemente alle tabelle che allega e che però attengono alla diversa figura del dirigente U.O.S., mentre è pacifico che l'appellante fosse a capo di una U.O.C.. In difetto di contestazioni specifiche del sistema di calcolo adottato dalla appellante a partire dalla corretta retribuzione di euro 15.315,82, il ricorso originario va accolto, così riformando la sentenza gravata ed accogliendo le conclusioni dell'appellante anche in punto di *quantum debeatur*.

La peculiare posizione dell'INPS, quale soggetto meramente erogatore di somme sulla base degli elementi forniti dalla ASL, impone la compensazione delle spese di lite fra l'Istituto e le altre parti processuali; mentre, quanto al resto, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

- In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto dell'appellante a percepire la somma di € 15.781,32, ad integrazione degli importi già liquidati a titolo di indennità premio di servizio sulla base della retribuzione contrattuale minima unificata prevista per il dirigente di ruolo professionale con incarico di struttura complessa dal CCNL 2008/2009 e per l'effetto condanna la Azienda USL Roma 1 agli adempimenti di relativa competenza e l'INPS al pagamento della predetta somma oltre interessi legali dalla maturazione del credito al soddisfo;
- condanna la Azienda USL Roma 1 alla rifusione in favore dell'appellante delle spese dell'intero giudizio liquidate quanto al primo grado in € 2.000,00, quanto al presente giudizio in € 2.500,00, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA;
- compensa le spese di lite del doppio grado relativamente ai rapporti fra l'INPS e le altre parti processuali.

Roma, 2 maggio 2018

Il Giudice estensore.

Maria Giulia Cosentino

*Maria Giulia Cosentino*

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

*Maria Baldanza*

Il Presidente

Flavia Perra

**CORTE DI APPELLO DI ROMA**

Sezione Lavoro e Previdenza

**DEPOSITATO IN CANCELLERIA**



Roma, il 27 GIU. 2018

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

*Maria Baldanza*